

AIFI

Associazione Italiana
Funzionari
Internazionali a
Ginevra

Incontro con
l'Ambasciatore
Cornado e la
Rappresentanza
d'Italia

online, 19 maggio, ore 14

- Facilitare il rientro in Italia dei giovani che hanno prestato servizio presso le organizzazioni internazionali – Alessia Magliarditi
- Incentivare il rientro dei funzionari internazionali a fine carriera – Simonetta Zarrilli
- Diritti pensionistici – Remo Lalli

Facilitare il rientro in Italia dei giovani che hanno prestato servizio presso le OO.II.

Situazione normativa: Legge n. 227 del 17 dicembre 2010

- **Elenco dei funzionari internazionali** di cittadinanza italiana (<https://web.esteri.it/elencofunzionari/Home.aspx>)
- Tenuta, aggiornamento e promozione dell'elenco da parte del Ministero degli Affari Esteri presso amministrazioni pubbliche e imprese private;
- Riconoscimento di **titoli di merito** commisurati agli anni di effettivo servizio nelle OO.II., ai fini della partecipazione a **concorsi** indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti.

Situazione attuale

- Incertezza e instabilità dovute a restrizioni di bilancio delle OO.II. e abolizione del “contratto permanente”.

Obiettivo AIFI

Riconoscimento delle competenze ed esperienze dei giovani funzionari internazionali italiani maturate nell'ambito delle OO.II., che possono essere di immediata utilità e rilevanza in Italia, sia nella pubblica amministrazione sia nel settore privato.

Soluzioni possibili

➤ Applicazione incisiva della legge

1. Promozione dell'elenco sia da parte delle **Rappresentanze Permanenti d'Italia** presso le OO.II. e altre rappresentanze diplomatiche, sia da parte del **Ministero degli Affari Esteri** presso le amministrazioni pubbliche e le imprese private;
2. Verifica periodica dell'efficacia con la quale vengono calcolati i titoli di merito e il reale vantaggio che tali titoli comportano nell'attribuzione dei posti messi a concorso.

➤ Normative supplementari

1. Agevolazioni fiscali, per un tempo ragionevole, a favore dei datori di lavoro che assumano ex funzionari internazionali;
2. Riduzione – per un tempo limitato – dell'imposizione fiscale per l'ex-funziionario internazionale, in modo da evitare che lo stesso si trasferisca in altri Paesi con livelli salariali più elevati o di tassazione più bassi.

Incentivare il rientro dei funzionari internazionali a fine carriera

Situazione normativa: Legge n. 227 del 17 dicembre 2010

- La legge n. 227 non contiene disposizioni specifiche relative alla tutela del funzionario internazionale a fine carriera, e in particolare all'eventuale rientro dello stesso in Italia come pensionato

Situazione attuale

- La copertura pensionistica e medica del funzionario internazionale pensionato non è a carico del Paese nel quale il funzionario internazionale risiede a fine carriera
- La pensione del funzionario internazionale è una percentuale del salario netto che lo stesso riceveva nel periodo d'impiego
- In Italia, la pensione del funzionario internazionale è soggetta ad un trattamento fiscale uguale a quello di un reddito di pari entità. Questo non è il caso degli ex funzionari del sistema UE le cui pensioni sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale in tutti i Paesi Membri dell'UE
- Alcuni Paesi offrono incentivi di natura fiscale per attrarre pensionati a medio-alta capacità di spesa (non necessariamente ex-funzionari internazionali)

Obiettivo AIFI

- Giungere ad una soluzione che, nell'interesse dei funzionari internazionali a fine carriera e dell'Italia, possa facilitarne il rientro in Italia
 - incentivare il rientro degli ex-funzionari internazionali permetterebbero all'Italia di beneficiare dell'esperienza acquisita dagli stessi in organizzazioni operanti in campi molto diversi
 - il rientro degli ex-funzionari e delle loro famiglie avrebbe un impatto economico positivo, nella misura della spesa effettuata sul territorio nazionale

Soluzioni possibili

- Provvedimento “ad hoc” che preveda incentivi di natura fiscale per il funzionario internazionale a fine carriera
- La Legge di bilancio 2019 (L. 205/2018) ha introdotto il “Regime opzionale per i pensionati esteri”. Il Regime si applica a chiunque di qualsiasi nazionalità ma titolare di una pensione erogata da un'istituzione non italiana, prenda la residenza nelle regioni dell'Italia del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), in comuni con meno di 20,000 abitanti. In questo caso c'è una flat rate del 7% valida per i primi 9 anni di residenza in Italia

Diritti pensionistici

Situazione normativa

- **Legge n. 115 del 29 luglio 2015, articolo 18**
 - Riconoscimento automatico e interscambiabile dei diritti pensionistici maturati nei paesi dell'Unione Europea o della Confederazione Svizzera
 - Facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso assicurazione generale obbligatoria per invalidità e vecchiaia con quelli maturati presso le organizzazioni internazionali
- **Circolare INPS n. 71 dell'11 aprile 2017, articolo 3:**
 - Il diritto al cumulo ex articolo 18 legge n. 115/2015 è ... **precluso a coloro che**, alla data della domanda di cumulo, **risultino già titolari di un trattamento pensionistico** di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazioni internazionali.

Situazione attuale

- Assenza di accordi bilaterali tra lo Stato italiano e le Casse Pensione delle OO.II. – impossibilità di trasferire nelle Casse Pensione delle OO.II. i contributi versati per gli anni di lavoro svolti in Italia, e viceversa.
- Per effetto della Circolare INPS n. 71, l'ex-funziionario internazionale, una volta raggiunta l'età pensionistica, è escluso dai benefici della legge n. 115 del 29 luglio 2015, qualora abbia maturato i diritti e riceva una pensione erogata dalla Cassa Pensione del proprio organismo internazionale.
- Un numero considerevole di funzionari italiani lavorano presso organizzazioni internazionali in paesi al di fuori dell'Unione Europea o della Confederazione Svizzera.

Obiettivo AIFI

- Riconoscere i diritti pensionistici maturati per il lavoro svolto in Italia, anche in presenza di una pensione erogata dall'organizzazione internazionale; *oppure*
- Restituire al funzionario internazionale i contributi previdenziali versati in Italia, previa rinuncia ai diritti maturati.

Soluzioni possibili

- Rettifica della Circolare INPS n. 71 dell'11 aprile 2017, articolo 3, in quanto condiziona il diritto di cumulo alla **NON titolarità di un trattamento pensionistico** presso le organizzazioni internazionali
- Estensione dell'applicabilità della legge n. 115 del 29 luglio 2015 agli ex-funzionari internazionali che hanno prestato servizio fuori dall'Unione Europea e dalla Confederazione Svizzera